Informazione alla clientela

Assicurazione veicoli a motore Flotta

Edizione 2020

Indice

A. Informazione alla clientela **2**
1. Chi è il suo partner contrattuale? 2
2. Quali rischi sono assicurati e in quale misura? 2
3. Dove sono valide le sue assicurazioni? 3
4. Quando sono valide le sue assicurazioni? 3
5. Quali premi e commissioni deve versare? 3
6. Ci sono franchigie? 4
7. Quali sono le conseguenze in caso di mancato pagamento? 4
8. Come deve notificare un sinistro? 4
9. Protezione dati 4

Per noi la trasparenza è importante. Di seguito le forniamo informazioni su Generali e sugli aspetti principali del suo prodotto assicurativo.

I diritti e gli obblighi contrattuali nonché le indicazioni dettagliate sulle singole coperture assicurative sono disponibili qui:
– Polizza assicurativa
– Condizioni generali di assicurazione (CGA)
– Condizioni complementari o particolari di assicurazione

Il suo contratto di assicurazione si basa sul diritto svizzero e fa riferimento alla Legge sul contratto di assicurazione (LCA).

Desidera ulteriori informazioni? Generali è a sua completa disposizione.

A. Informazione alla clientela

1. Chi è il suo partner contrattuale?
Il suo partner contrattuale è Generali Assicurazioni Generali SA (in breve: Generali), Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1. In caso di sinistro, i servizi di Assistance sono tuttavia forniti da Europ Assistance (Svizzera) SA per conto di Generali. Europ Assistance (Svizzera) SA è una società del Gruppo Assicurativo Generali con sede presso l'Avenue Perdtemps 23 a 1260 Nyon 1. Generali è una società anonima di diritto svizzero che appartiene al Gruppo Assicurativo Generali con sede a Trieste (Italia). Offre anche assicurazioni sulla vita (Generali Assicurazioni per persone SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1) e assicurazioni di protezione giuridica (Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil).

2. Quali rischi sono assicurati e in quale misura?
Affinché lei, i suoi passeggeri e il suo veicolo possiate circolare in tutta sicurezza, Generali offre le assicurazioni illustrate di seguito.

Assicurazione di responsabilità civile
La responsabilità civile copre i danni che lei provoca a terzi.

Generali la assicura nel caso in cui dei terzi siano feriti o uccisi a causa del suo veicolo oppure in caso di danni materiali. Paghiamo le richieste giustificate e la difendiamo da quelle ingiustificate. La copertura vale soltanto fino alla somma di assicurazione stabilita nella polizza.

Generali si assume anche le spese per lesioni corporali subite da lei, in qualità di detentore, mentre viaggia come passeggero nel suo veicolo. Ciò non vale se il veicolo è guidato da lei o se la persona che lo guida non ha provocato l'incidente.

È assicurata parimenti la responsabilità civile risultante dall'utilizzo di veicoli da lavoro e veicoli a uso agricolo per l'esecuzione di lavori, senza che il veicolo sia in uso.

A seconda delle esigenze si possono assicurare anche i rischi «cross liability» e «trasporto di carichi pericolosi».

Assicurazione casco
L'assicurazione di **casco parziale** copre i danni alla sua auto dovuti a furto, incendio, danni della natura, crollo di neve, rottura di vetri, collisioni (scontro) con animali, danni da martore e altri roditori, atti intenzionali o malevolenza di terzi, caduta di aerei o corpi celesti e anche prestazioni di soccorso.

Rispetto all'assicurazione di casco parziale, l'assicurazione di **casco integrale** copre anche i danni da collisione causati al suo veicolo.

Per i veicoli utilitari, i danni da torsione del telaio, del cassone ribaltabile o della piattaforma di carico sono assimilati ai danni da collisione.

Altre assicurazioni
Se lo desidera può includere anche le prestazioni seguenti: effetti personali e professionali, i trattamenti veterinari di animali domestici, il noleggio di un veicolo sostitutivo, i fari o i danni causati alle vetture parcheggiate.

Grazie all'**assicurazione casco preventiva,** lei ha automaticamente per 30 giorni una copertura assicurativa di casco integrale per i veicoli fino a quattro anni d'esercizio e una copertura assicurativa di casco parziale per i veicoli da cinque a dieci anni d'esercizio. Questa copertura vale a partire dalla data di emissione del suo attestato di assicurazione e dal rilascio del permesso delle autorità.

L'assicurazione casco preventiva è valida per le autovetture fino a massimo CHF 150 000.–, per le moto fino a CHF 35 000.– e per i veicoli utilitari (furgoni e camion) fino a CHF 400 000.–. È determinante il prezzo di catalogo inclusi tutti gli accessori speciali.

La copertura assicurativa di casco integrale è valida solo per le moto di cilindrata superiore a 50,01 cm^3 e con un prezzo di catalogo di almeno CHF 5000.– (incl. accessori speciali). Se avviene un danno da collisione, allora lei deve pagare personalmente i primi CHF 1000.– dell'indennizzo.

La condizione per questa copertura è che il contratto di assicurazione di casco integrale o parziale sia stipulato entro 30 giorni.

La copertura è valida non solo in caso di cambio del veicolo, ma anche per immatricolazioni nuove e rinnovate.

Assicurazione infortuni
Se un infortunio causato con il suo veicolo provoca un decesso o un'invalidità temporanea o permanente, allora Generali la tutela dalle conseguenze finanziarie. Sono inclusi gli infortuni avvenuti salendo o scendendo dal veicolo, in caso di riparazioni d'emergenza durante il viaggio o di soccorso a feriti. Sono assicurate tutte le persone indicate nella polizza. Le prestazioni in contanti, le spese di cura e l'Assistance medica sono descritte nella polizza di assicurazione e nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Coperture complementari per il contratto nella sua globalità: Rinuncia alla rivalsa in caso di negligenza grave
Se la polizza comprende questo complemento, rinunciamo alla riduzione delle prestazioni e al suo obbligo di pagare una parte del danno (art. 14 cpv. 2 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e art. 65 cpv. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)).

Questa rinuncia non vale però se il/la conducente del veicolo assicurato ha causato un incidente in stato di inattitudine alla guida o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicamenti. Questa rinuncia non vale neanche se il/la conducente ha causato il danno superando sensibilmente il limite massimo di velocità oppure ancora se l'incidente presenta un vincolo causale con (risulta collegato a) un crimine o un reato commesso intenzionalmente.

Assistenza Flotta
Europ Assistance si assume le prestazioni Assistance per conto di Generali in caso di panne, furto, tentativo di furto o incidente del suo veicolo. Se lei ha altri contratti di assicurazione che coprono le stesse prestazioni, allora Europ Assistance subentra in modo sussidiario.

Le prestazioni in contanti e per cure, sono definite nella polizza di assicurazione e nelle condizioni complementari assistenza Flotta. Le prestazioni di assistenza in Svizzera e all'estero sono fornite da Europ Assistance (Svizzera) SA a Nyon.

3. Dove sono valide le sue assicurazioni?
Le sue assicurazioni sono valide in Svizzera, in tutti i Paesi UE e SEE come pure in Andorra e Croazia. L'assicurazione casco è valida anche in Kosovo. Se vuole andare in Paesi europei che non sono membri dell'UE o dello SEE, allora deve prima chiedere a Generali una carta verde aggiornata. L'assicurazione non è valida per i Paesi o i territori cancellati o esclusi dalla carta verde.

Nei Paesi in cui deve essere stipulata un'assicurazione di confine è valida solo tale assicurazione.

Lei ha la copertura Assistance di Generali anche all'estero, a condizione che il soggiorno non duri più di 90 giorni.

Le sue assicurazioni non sono più valide se si trasferisce all'estero o se per il suo veicolo ottiene una targa estera.

4. Quando sono valide le sue assicurazioni?
La durata delle sue assicurazioni è indicata nella polizza e inizia a partire dalla:
– data indicata nell'attestato di assicurazione per l'assicurazione di responsabilità civile e l'assicurazione casco preventiva;
– data indicata nella polizza per l'assicurazione casco e infortuni e anche soccorso Assistance.

Quando termina la durata del contratto, il nostro contratto si rinnova automaticamente di un anno, se non è stato disdetto da lei o da Generali per iscritto tre mesi prima che terminasse la durata.

Se avviene un sinistro e Generali copre le spese, si può disdire il contratto entro i termini seguenti:
– per Generali: al più tardi al pagamento dell'indennizzo;
– per lei: al più tardi 14 giorni dopo che le è stato comunicato che il pagamento è avvenuto.

In caso di disdetta da parte sua o di Generali, la copertura assicurativa termina 14 giorni dopo che è stata ricevuta la disdetta.

5. Quali premi e commissioni deve versare?
Lei deve pagare i premi annualmente alla data indicata nella polizza. Se versa solo una parte del premio, Generali fattura un supplemento per ogni rata. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dall'estensione della copertura scelta.

Rimborso del premio
Se lei disdice il contratto, Generali le rimborsa la parte del premio che ha già pagato per il periodo di contratto non ancora trascorso.

Generali non le rimborsa la parte del premio già pagata
– se lei ha pagato un danno totale oppure
– se lei nel primo anno assicurativo ha pagato un danno parziale e se è lei che ha disdetto il contratto.

Adeguamento del premio provvisorio
Dopo il calcolo del conteggio definitivo dell'anno precedente, il premio provvisorio è riadeguato in base alla distinta del parco veicoli al 1° gennaio dell'anno in corso. Le condizioni contrattuali restano invariate. Il pagatore o i pagatori dei premi ricevono il rimborso o la differenza da pagare tra il vecchio e nuovo premio provvisorio.

Generali ha il diritto di rivedere unilateralmente il contratto di assicurazione in caso di
– modifiche di leggi su cui si basano le disposizioni del contratto di assicurazione, oppure
– modifiche della giurisprudenza di massima istanza o della prassi amministrativa della FINMA che riguardano direttamente il contratto di assicurazione.»

Inoltre, Generali può aumentare o ridurre i premi, le franchigie, i periodi di attesa, i limiti di indennità, in linea con l'evoluzione dei costi di questo prodotto assicurativo (ad esempio, aumento delle commissioni nel traffico dei pagamenti ecc.).

Ai fini della revisione del contratto, Generali deve comunicarle le modifiche entro e non oltre 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo in corso. Se lei non è d'accordo con le modifiche, può disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se Generali non riceve la disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso, le modifiche sono considerate da lei accettate.

Se le revisioni del contratto sono a suo favore (ad es. riduzione dei premi o delle franchigie ecc.), ciò non costituisce motivo di disdetta.

I contratti con pagatori multipli danno la possibilità al contraente di suddividere il premio del contratto su vari pagatori dei premi.

A determinate condizioni è possibile includere una partecipazione all'eccedenza dei premi nel vostro contratto.

Se non paga le fatture, le richiederemo una commissione per le diffide. Per la riscossione dei premi possiamo incaricare un fornitore di servizi di incasso. Questo può addebitare ulteriori commissioni. Se Generali dovrà chiedere all'Ufficio di circolazione cantonale di ritirare le sue targhe, lei dovrà pagare un'altra commissione di CHF 100.–.

Generali può applicare commissioni per servizi e oneri amministrativi particolari legati al suo contratto. Ciò include, ad esempio, le commissioni per il pagamento dei premi allo sportello postale o per un'ulteriore consegna di documenti già recapitati. È possibile visionare il nostro regolamento relativo alle spese su www.generali.ch/tasse.

6. Ci sono franchigie?
In caso di sinistro lei si fa carico della franchigia stabilita nel contratto o distinta del parco veicoli.

Nel quadro della copertura responsabilità civile, Generali rinuncia a chiedere il rimborso della franchigia nei casi seguenti:

Responsabilità civile
- Quando forniamo prestazioni anche senza colpa da parte della persona assicurata (pura responsabilità causale).
- In caso di uso illecito, quando il detentore non è assolutamente responsabile della sottrazione del veicolo.
- Quando un sinistro avviene durante una lezione di scuola guida con un istruttore di guida che ha un'autorizzazione professionale.

Casco
- In caso di sinistro quando un terzo soggetto o la sua assicurazione hanno pagato il 100% dell'indennizzo di responsabilità civile.

7. Quali sono le conseguenze in caso di mancato pagamento?
Se lei non paga le fatture entro i termini previsti, le inviamo una diffida. Generali le concede un termine di pagamento di 14 giorni dalla ricezione della diffida. Trascorsi questi 14 giorni Generali smetterà di pagare le prestazioni. Appena pagherà il premio, compresi gli interessi di mora e il supplemento per omissione, avrà di nuovo la copertura assicurativa.

Generali conteggerà la franchigia con le prestazioni o emetterà una fattura. Se lei non paga questa fattura entro quattro settimane, riceverà una diffida. Se non paga neanche nei 14 giorni successivi, il contratto viene sciolto. Nonostante ciò lei deve comunque pagare la franchigia.

Se Generali scioglie la sua assicurazione di responsabilità civile deve comunicarlo all'ufficio della circolazione competente. In tal caso lei deve consegnare le targhe.

Per i contratti con pagatori multipli, il contraente è responsabile delle conseguenze in caso di mancato pagamento del premio.

8. Come deve notificare un sinistro?
Se avviene un sinistro, informi Generali al più presto al numero gratuito +41 800 82 84 86. Lei deve fornire a Generali tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Se questo non avviene oppure se lei viola il principio della buona fede, Generali non deve pagare alcuna prestazione. Questo si può evitare solo se la sua mancanza di collaborazione non è dovuta a una sua colpa e non ha avuto alcuna influenza sul sinistro.

Le azioni fraudolente (che ingannano) causano il rifiuto delle prestazioni e, in certi casi, l'avvio di procedimenti penali.

9. Protezione dati
Trattiamo i suoi dati personali nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili della legislazione sulla protezione dei dati. Informazioni dettagliate sul trattamento sono presenti nella nostra informativa sulla protezione dei dati. La versione attualmente valida è disponibile su www.generali.ch/protezionedati in qualsiasi momento.